

Comune di Luzzi

Provincia di Cosenza

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 8 del Reg. Prot. Data 30/04/2016	Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione aliquote TASI anno 2016.
---	--

L'anno duemilasedici, il giorno Trenta del mese di Aprile alle ore 16,25, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente				Presente	
		SI	NO			SI	NO
1	TEDESCO Manfredo	X		10	MONTALTO Francesco		X
2	FEDERICO Umberto	X		11	BORCHETTA Camillo	X	
3	FEDERICO Flaviano	X		12	GARRITANO Salvatore	X	
4	SCARPELLI Alessandro	X		13	GUCCIONE Andrea		X
5	FERRARO Ivan	X		14	FAZIO Ida Ramona		X
6	BASILE Francesco †		X	15	PICCOLO Vito		X
7	MOLINARO Massimo	X		16	FEDERICO Umile		X
8	LA MARCA Antonio		X	17	FERRARO Luca		X
9	DIMA Gerardo	X					

In carica n. 17

Assenti n° 8

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Flaviano Federico nella sua qualità di Presidente del Consiglio - Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio COSCARELLI.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- Considerato che la legge n. 147/ 2013, prevede:> all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall' art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
- Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunte al comma 677 citato il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011 ».
- Vista la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) con la quale sono state apportate importanti variazioni alla IUC.
- Che la predetta legge all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1/1/2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti A e B, prevede :
- " a) al comma 639 le parole : " a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile " sono sostituite dalle seguenti : " a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ";
- " b) il comma 669 è sostituito dal seguente : " il presupposto impositivo della TASI e il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricato od aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla L 22/12/2011 n° 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ";
- Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categoria castali A/1, A/8 e A/9;

- Visto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 6,278 % dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2016:

Gestione dei beni demaniali e Patrimoniali	18.358,00
Polizia Municipale	308.115,00
Viabilità e illuminazione pubblica	707.024,00
Ambiente e verde pubblico	7.500,00
Assistenza beneficenza Pubblica e servizio alla persona	372.238,51
Totale	1.413.235,51
Gettito Tasi	88.725,43
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi	6,278%

- Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote TASI nell'ambito dell'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	ESENTATE PER LEGGE
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,0 per mille
Aliquota per fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 % dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
 - Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione consiliare n.09 del 08/09/2014 ;
 - Accertato, che sulla base delle indicazioni operative l'ufficio Tributi ha stimato il gettito di euro 88.725,43 ;
 - Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
 - Atteso che l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
 - **Visti:**
 - ° art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
 - il Decreto del Ministero dell'interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015 che proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;
 - il Decreto del Ministero dell'interno del 01 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2016 con il quale è stato, ulteriormente, differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;
 - **VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del D. Lgs. 267/2000) rilasciato dal Responsabile del Settore Tributario sulla base dei seguenti presupposti:
 - Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
 - Correttezza e regolarità delle procedure;
 - Correttezza formale nella redazione dell'atto:
 - **Visto** il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - **Visto** l'allegato parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;
 - **Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 - **Visto** lo statuto Comunale;
 - **Sentito** l'intervento del Vice Sindaco – Ass.re al Bilancio dott. Ivan Ferraro;
- Con votazione unanime, presenti 9 – assenti 8 – votanti 9 – favorevoli 9 – contrari 0

DELIBERA

- di approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	• Esentate per legge
• Aliquota per tutti gli altri fabbricati	• 1,0 per mille
• Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	• 1,0 per mille
• Aliquota per fabbricati rurali strumentali	• 1,0 per mille

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10 % dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale, a decorrere dall'anno 2016 sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;
- Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
- di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;
- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo la previsione normativa di cui al comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dal dl. 16/2014, che va considerata norma "speciale" con specifico riferimento alla Tasi;

INDI

Con votazione unanime, presenti 9 – assenti 8 – votanti 9 – favorevoli 9 – contrari 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza, ex art. 134, 4° comma, D.Lgvo 267/2000, giusta separata votazione palese

Prot. 5268 del 27-4-2016

N. 12

Comune Di Luzzi

Provincia Di Cosenza

Via S. Giuseppe - 87040 Luzzi (Cosenza)

VERBALE N. 8 DEL 27 APRILE 2016



Oggetto: Aliquote TASI, aliquote IMU, piano finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e tariffe della tassa rifiuti (TARI) anno 2016.

Il Revisore Unico Dei Conti

Visto il D.L. n° 174/2012 a modifica dell'art. 239 del D.Lgvo n° 267/2000;

Viste le proposte di deliberazione da adottarsi nella seduta del prossimo Consiglio Comunale del 30/04/2016, di seguito elencate:

- 1) Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote TASI anno 2016.
- 2) Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote IMU anno 2016.
- 3) Approvazione piano finanziario dei costi del servizio gestione dei rifiuti e tariffe della tassa rifiuti (TARI). Anno 2016.

Visti i pareri di regolarità tecnico – contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 D.Lgvo n° 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Tutto ciò premesso e considerato;

ESPRIME

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgvo n° 267/2000

parere FAVOREVOLE

all'approvazione delle proposte su elencate.

Rocca Imperiale, 27.04.2016

Il Revisore Unico



Marino rap. Vincenzo

n. 8/C.C.

del 30/04/2016

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio COSCARELLI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Sig. Flaviano FEDERICO

*Si rende parere favorevole in ordine
alla REGOLARITA' TECNICA
sulla riportata proposta di
deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)
IL RESPONSABILE del Settore Tributi
(Rag. Rosellina SPEOVIERI)*

*Si rende parere favorevole in ordine
alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla riportata proposta di
deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)
Il RESPONSABILE del Settore
Bilancio e Programmazione Finanziaria
(Rag. Rosellina SPROVIERI)*

Il sottoscritto Segretario Comunale

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 140;
VISTI gli atti d' Ufficio,

ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio on-line, per
15 giorni consecutivi dal 16 MAG, 2016 al _____
(art. 124, 2° c., D.Lgs. n. 267 /2000)


E' STATA RIMESSA, in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente
alla affissione all'Albo, con nota n. _____ del _____
(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

(art. 134, 4°c.,D.Lgs.267/2000)

E' DIVENUTA ESECUTIVA trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione

(art. 134, 3°c., D.Lgs n.267/2000)



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio COSCARELLI

E' COPIA CONFORME all'ORIGINALE
e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

COMUNE DI LUZZI (Cosenza)

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato
all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune
del 16 MAG, 2016 al _____
senza reclami od opposizioni.

Luzzi, il _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio COSCARELLI